

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) - REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO

Come stabiliti nel PIANO REGIONALE SOCIO ASSISTENZIALE PER IL TRIENNIO 1988/90, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 23 dicembre 1987 - n. IV/871, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, I suppl. straordinario al n. 11 - 16/3/1988.

SEZIONE I - STANDARD GESTIONALI**1. Definizione**

Il centro di aggregazione giovanile è una unità di offerta per la generalità dei giovani. Esso ha lo scopo di offrire un'ampia gamma di opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero, la possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti allo scopo di favorire un corretto sviluppo psico-fisico e di attuare un intervento di prevenzione nei confronti della devianza giovanile.

2. Destinatari

I destinatari dei centri di aggregazione giovanile sono tutti i giovani e gli adolescenti; tali centri si rivolgono in particolare a soggetti in condizione di emarginazione e a ragazzi per i quali, dopo l'orario scolastico, non esistono opportunità aggregative e ricreative né familiari né collettive. I soggetti in condizioni di emarginazione non devono prevalere numericamente sul flusso complessivo degli utenti: essi, di fatto, rappresentano una "presenza" all'interno di una consistente utenza indifferenziata.

3. Funzionamento

Il centro di aggregazione giovanile funziona tutti i pomeriggi dei giorni feriali per tutto l'anno e, a seconda dei casi, anche la sera, per tutta la settimana.

Può essere utile inoltre prevederne il funzionamento durante la mattina anche permettendo il suo utilizzo da parte di agenzie educative (ad es. da parte della scuola per attività culturali e ricreative).

4. Capacità recettiva

Pare opportuno non determinare la capacità ricettiva di questo tipo di servizio, data la variabilità dei flussi di utenza.

5. Attività

Le attività svolte sono polifunzionali e organizzate secondo il modulo del "laboratorio" inteso come momento di tempo libero programmato in cui il momento del "fare" si congiunge con il soddisfacimento di un bisogno di socializzazione. Questa organizzazione che favorisce un processo di integrazione sociale, si presenta come insieme di momenti differenziati sia per contenuti sia per obiettivi.

Sono da prevedersi momenti di libera e spontanea aggregazione e momenti programmati di diverse attività, quali ad esempio: atelier di tessitura, di falegnameria, di fotografia, di pittura, di musica e teatro, escludendo la finalità meramente commerciale di tali attività.

Il centro di aggregazione deve altresì garantire attività di pratica sportiva, al servizio della collettività, attuando stretti legami con l'Ente locale, le scuole, il quartiere.

Il centro deve inoltre prevedere attività organizzative di documentazione e informazione.

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) - REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO
--

6. Personale

Per ogni centro di aggregazione giovanile deve essere nominato un responsabile che si occupi delle attività, della loro programmazione, della loro organizzazione interna, del loro coordinamento con l'insieme degli altri interventi zonali, della verifica e del controllo dei programmi attuati.

La figura fulcro del centro di aggregazione giovanile è *l'educatore* che imposta la propria attività attraverso:

- l'analisi: attuata mediante la ricerca e l'individuazione delle capacità possedute dal soggetto, del livello di maturazione raggiunto, delle difficoltà emotive, intellettive e di socializzazione avendo come riferimento le attitudini e le potenzialità del singolo;
- la programmazione: secondo obiettivi e non per contenuti; infatti si individuano i fini da perseguire che si concretizzano in abilità che sia possibile raggiungere;
- la verifica: è un momento, più che di giudizio del lavoro fatto, di valutazione circa i risultati formativi raggiunti nell'evoluzione comportamentale.

L'educatore, attraverso l'uso di tecniche di animazione, deve saper costruire una significativa atmosfera comunitaria favorendo l'autogestione del progetto educativo allo scopo di permettere ai giovani ampia autonomia di programmazione, gestione e verifica delle attività per lo sviluppo del senso di responsabilità, critica e autocritica.

7. Standard di personale

Lo standard di personale necessario data la diversificazione delle attività, la loro diversa possibile incidenza temporale nei periodi di apertura e la variabile difficilmente programmabile dei flussi di utenza è fissato in relazione al tipo di attività programmate dal Centro e al numero degli utenti presenti, tale da garantire la realizzazione di una significativa atmosfera comunitaria e per favorire l'autogestione da parte degli utenti del progetto educativo.

Il responsabile del centro di aggregazione giovanile è nominato dall'Ente gestore tra il personale con competenze educative in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari per l'assolvimento delle funzioni da attribuire.

Lo standard del personale dovrà rispettare i seguenti valori a seconda delle figure professionali:

- Responsabile: 1 unità di personale in servizio;
- Educatori: 1 unità di personale in servizio ogni 15 utenti presenti.

A tali figure possono essere affiancati consulenti tecnici per le varie attività di laboratorio.

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) - REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO

SEZIONE II - STANDARD STRUTTURALI

INDICE:

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA
2. LOCALIZZAZIONE
3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA
4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA
 - 4.1 Spazi per attività culturali e di svago**
 - a) *locali polifunzionali*
 - b) *sala per riunioni*
 - c) *ufficio per il personale*
 - d) *servizi igienici*
5. SPAZI E ATTREZZATURE ESTERNE
 - a) *aree attrezzate*

NOTA BENE = *La normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante, solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.*

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni di sicurezza:

- a) condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.), in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- b) condizioni di sicurezza degli impianti;
- c) difesa dagli incendi secondo le disposizioni generali e locali vigenti.

La struttura deve essere conforme al D.P.R. 384/78 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve inoltre rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti Locali d'igiene.

Il centro deve preferibilmente svilupparsi su di una unica quota ed al piano terreno.

2. LOCALIZZAZIONE

La struttura deve essere localizzata in ambiti urbani a destinazione residenziale, o nelle aree all'uopo riservate dagli strumenti urbanistici, purché tali aree siano inserite in contesti urbani già consolidati o in zone in fase di sviluppo programmato, in modo da essere inserite in centri di vita attiva, dotate cioè di elementi essenziali per rendere il più possibile varia, completa e organizzata la vita degli utenti.

Tale localizzazione deve essere individuata anche in funzione della necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante (attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero).

La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti.

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) - REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO**3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA**

La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi, le aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto normato dagli art. 3, 4, 7 e 10 D.P.R. 27.4.1978 n.384.

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

Il centro di aggregazione giovanile può essere una struttura autonoma o utilizzare parte di una struttura già adibita a servizi per minori (quali ad es. istituti per minori e comunità alloggio). Il centro di aggregazione giovanile è articolato in diversi spazi a seconda del tipo di attività svolte, e comunque deve avere un'articolazione minima che garantisca almeno l'espletamento delle attività culturali e di svago.

I percorsi e gli spazi devono essere facilmente leggibili e caratterizzati da un'immagine che esprima chiaramente la propria funzione.

Il centro non deve presentare variazioni di livello né tanto meno gradini. In caso contrario questi devono essere superati mediante rampe.

4.1 Spazi per attività culturali e di svago*a) locali polifunzionali*

Devono essere previsti almeno due locali polifunzionali con superficie minima di 20 mq ciascuno.

In detti locali si svolgeranno attività di "laboratorio" quali ad esempio: tessitura, falegnameria, fotografia, pittura, musica e teatro.

b) sala per riunioni

Deve essere prevista una sala per riunioni con superficie minima di mq. 60.

Deve poter essere utilizzabile anche da ospiti con ridotte o impedito capacità motorie.

L'accesso a tale locale deve avvenire mediante un percorso continuo e senza variazioni di livello (nel caso ci siano, esse vanno superate mediante rampe).

c) ufficio per il personale

Deve essere previsto un locale per il personale ove si possano svolgere anche eventuali colloqui con i genitori degli utenti.

d) servizi igienici

Devono essere previsti almeno due servizi igienici di cui uno per disabili in carrozzina.

Quest'ultimo deve avere dimensioni minime di m.1,80x1,80 e deve contenere il vaso, il lavabo e i corrimani orizzontali e verticali (vedi art.14 D.P.R. 27.4.1978 n.384).

5. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE*a) aree attrezzate*

È bene garantire uno spazio esterno destinato a verde. Qualora l'area a disposizione lo consenta, è utile prevedere appezzamenti di terreno per eventuali attività di tipo agricolo. Particolare attenzione deve essere data alla realizzazione di vialetti, per i quali deve essere impiegato un materiale liscio e sicuro, in modo da facilitare la deambulazione di eventuali utenti in carrozzina.

N O T A = Le verifiche circa il possesso e il mantenimento dei requisiti minimi di esercizio, che costituiscono presupposto per l'accreditamento, sono di competenza dell'Agenzia di Tutela per la Salute di Brescia (già ASL-Brescia).